

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Art. 716 Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli [419](#) e [420](#) del codice civile.